

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1410/77 DEL CONSIGLIO****del 28 giugno 1977****riguardante il prolungamento del periodo di corresponsione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1376/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII del citato statuto e gli articoli 21 e 65 del citato regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre proseguire i lavori relativi al regime futuro applicabile all'indennità forfettaria temporanea prevista all'articolo 4 bis dell'allegato VII

dello statuto ; che in attesa del risultato di tali lavori è opportuno prorogare per tre mesi la corresponsione di questa indennità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il periodo di attribuzione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è prolungato sino al 30 settembre 1977.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. RODGERS

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 157 del 28. 6. 1977, pag. 1.